



*Pensionskasse Coop
Caisse de pension Coop
Cassa pensione Coop*

Approvato il 08.12.2025
In vigore dal 01.01.2026

REGOLAMENTO SUL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (PA)

TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Validità	3
Art. 3	Cerchia di assicurati	3
Art. 4	Natura delle prestazioni	3
Art. 5	Aumento della pensione di vecchiaia	3
Art. 6	Pensione sostitutiva temporanea	4
Art. 7	Esercizio del diritto	6
Art. 8	Riduzione della pensione sostitutiva temporanea	6
Art. 9	Finanziamento	6
Art. 10	Entrata in vigore/Revoca	6
Aggiunta 1	Imprese affiliate	7

Il presente regolamento si applica agli assicurati attivi, il cui datore di lavoro ha scelto di erogare la pensione anticipata (vedi Aggiunta 1).

Esso si basa sul regolamento d'assicurazione della CPV/CAP in vigore all'atto del pensionamento, in particolare sulle disposizioni riguardanti le prestazioni di vecchiaia, il pensionamento parziale, la pensione transitoria, le prestazioni in capitale anziché pensioni di vecchiaia e l'assicurazione complementare.

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce il diritto degli assicurati attivi di chiedere le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento d'assicurazione della CPV/CAP prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

Si tratta di una porzione delle prestazioni previste dal regolamento d'assicurazione della CPV/CAP in vigore al pensionamento dell'assicurato. Entrambe le prestazioni sono erogate congiuntamente.

Art. 2 Validità

Il presente regolamento è valido solo in caso di sottoscrizione di un contratto tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP. Nell'Aggiunta 1 sono elencate le imprese affiliate che lo applicano per i loro collaboratori assicurati presso la CPVC/AP.

Art. 3 Cerchia di assicurati

Gli assicurati attivi possono far valere i diritti previsti dal presente regolamento (fatto salvo l'art. 7) se, alla maturazione delle prestazioni di vecchiaia, hanno lavorato per almeno 5 anni presso una delle imprese affiliate elencate nell'Aggiunta 1 del presente regolamento. Sono determinanti gli anni di servizio effettuati presso l'azienda affiliata all'ottenimento della pensione di vecchiaia.

Art. 4 Natura delle prestazioni

Le prestazioni sono erogate generalmente sotto forma di pensione e consistono in:

- un aumento della pensione di vecchiaia con un versamento unico nell'avere di vecchiaia
- una pensione sostitutiva temporanea

Art. 5 Aumento della pensione di vecchiaia

Il datore di lavoro finanzia l'aumento della pensione di vecchiaia regolamentare prevista dal regolamento d'assicurazione mediante un versamento unico nella modalità seguente:

- a. aumento di 1 mese dalla fine del 5° anno di servizio
- b. aumento di 3 mesi dalla fine del 6° anno di servizio
- c. aumento di 6 mesi dalla fine del 7° anno di servizio
- d. aumento di 8 mesi dalla fine del 8° anno di servizio
- e. aumento di 10 mesi dalla fine del 9° anno di servizio
- f. aumento di 12 mesi dalla fine del 10° anno di servizio

Indipendentemente dall'età effettiva del pensionamento, la pensione di vecchiaia aumenta al massimo fino all'età di riferimento AVS applicabile.

Per gli assicurati che possiedono un avere supplementare, il calcolo dell'aumento della pensione di vecchiaia regolamentare non tiene in considerazione l'avere supplementare. L'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Si applica inoltre l'art. 20 del regolamento d'assicurazione.

La pensione di vecchiaia risultante dai versamenti unici è erogata a vita. I versamenti unici sono accordati solo sulla porzione dell'avere di vecchiaia percepita come pensione.

Il prelievo di capitale massimo consentito dal regolamento d'assicurazione si limita all'avere di vecchiaia disponibile prima dei versamenti effettuati dal datore di lavoro.

In caso di pensionamento parziale ai sensi del regolamento d'assicurazione, l'ammontare della pensione è proporzionale al grado di pensionamento parziale. L'aumento della pensione di vecchiaia verrà ricalcolato di volta in volta per ogni fase del pensionamento parziale. Per le persone assicurate nella forma assicurativa B, il pensionamento parziale non è contemplato dal presente regolamento.

Art. 6 Pensione sostitutiva temporanea

La pensione sostitutiva temporanea è erogata al massimo per 24 mesi e si estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, alla corresponsione di una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità o in caso di decesso.

L'ammontare complessivo delle pensioni sostitutive temporanee può essere suddiviso in rate mensili fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, se questa durata è superiore a 24 mesi.

La pensione sostitutiva temporanea è finanziata dal datore di lavoro.

L'ammontare della pensione sostitutiva temporanea dipende dalla forma assicurativa in vigore al momento del pensionamento ai sensi dell'art. 14 del regolamento d'assicurazione ed è così definito:

6.1. *Forme assicurative B e N*

Per i collaboratori giunti al termine del 10° anno di servizio, la pensione sostitutiva temporanea corrisponde annualmente al 24 % del salario annuo determinante annunciato alla CPV/CAP il 31 dicembre precedente alla maturazione del diritto.

Per i collaboratori tra il 5° e il 9° anno di servizio si applicano i seguenti valori annui:

- a. dalla fine del 5° anno di servizio 2.4%
- b. dalla fine del 6° anno di servizio 7.2%
- c. dalla fine del 7° anno di servizio 12.0%
- d. dalla fine del 8° anno di servizio 16.8%
- e. dalla fine del 9° anno di servizio 21.6%
- f. dalla fine del 10° anno di servizio 24.0%

La pensione sostitutiva temporanea e l'accresciuta pensione di vecchiaia della CPV/CAP coprono al massimo il 70 % dell'ultimo salario annuo determinante annunciato alla CPV/CAP.

6.2 *Forma assicurativa K*

La pensione sostitutiva temporanea si compone di una porzione fissa e di un supplemento. La porzione fissa corrisponde al 24% del salario massimo annuo assicurato nella forma assicurativa N, mentre il supplemento corrisponde al 5% della quota che supera il suddetto salario.

Per i collaboratori non ancora giunti al termine del 10° anno di servizio valgono i seguenti parametri:

- a. dalla fine del 5° anno di servizio 2.4% + 0.5 %
- b. dalla fine del 6° anno di servizio 7.2% + 1.5 %
- c. dalla fine del 7° anno di servizio 12.0% + 2.5 %
- d. dalla fine del 8° anno di servizio 16.8% + 3.5 %
- e. dalla fine del 9° anno di servizio 21.6% + 4.5 %
- f. dalla fine del 10° anno di servizio 24.0% + 5.0 %

6.3 *Assicurati in possesso di un'assicurazione complementare attiva*

L'ammontare della pensione sostitutiva si basa su un pensionamento a 2 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS. La pensione di vecchiaia calcolata secondo il regolamento d'assicurazione, compreso l'aumento previsto dall'art. 5 del presente regolamento (a 2 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS), e la pensione sostitutiva temporanea costituiscono, insieme, un reddito sostitutivo corrispondente al 70% dell'ultimo salario annuo determinante dichiarato alla CPV/CAP.

Il finanziamento della pensione sostitutiva temporanea tenendo conto dell'avere dell'assicurazione complementare al momento del pensionamento. La parte della pensione sostitutiva temporanea che deve essere finanziata dal datore di lavoro è limitata a un massimo di 24 mesi, partendo da un'età di pensionamento pari a 2 anni prima dell'età di riferimento AVS.

Se l'avere dell'assicurazione complementare supera l'importo necessario per il finanziamento della pensione sostitutiva temporanea, la parte eccedente viene versata come pensione di vecchiaia a vita oppure come capitale unico.

In caso di pensionamento parziale, le percentuali sopraindicate dipendono dal grado di pensionamento parziale. La pensione temporanea è calcolata separatamente per ogni fase del pensionamento parziale.

6.4 *Assicurati con un avere nell'assicurazione complementare (esonerati dal pagamento dei contributi)*

L'ammontare della pensione sostitutiva temporanea dipende dal tipo di assicurazione conformemente agli art. 6.1 e 6.2 del presente regolamento. Per il finanziamento della pensione sostitutiva temporanea vengono utilizzati al massimo 2/3 dell'avere dell'assicurazione complementare. La parte dell'avere non utilizzata per il finanziamento della pensione sostitutiva temporanea (almeno 1/3) viene versata come pensione di vecchiaia a vita oppure come capitale unico.

Art. 7 Esercizio del diritto

Le prestazioni menzionate nell'art. 4 possono essere richieste congiuntamente alle prestazioni di vecchiaia desiderate ai sensi del regolamento d'assicurazione. Spetta al datore di lavoro far valere le richieste di prestazioni dei suoi collaboratori nei confronti della CPV/CAP.

In caso di cessazione ordinaria o immediata del rapporto di lavoro per un reato commesso dal collaboratore, il diritto alle prestazioni previsto dal presente regolamento si estingue. All'atto di chiedere le prestazioni, il datore di lavoro dovrà comunicarlo per scritto alla CPV/CAP e informarne il collaboratore.

Art. 8 Riduzione della pensione sostitutiva temporanea

Se l'ammontare complessivo di un eventuale reddito soggetto all'obbligo contributivo dell'AVS, come pure delle prestazioni della CPV/CAP e della pensione sostitutiva temporanea supera l'importo dell'ultimo salario annuo determinante annunciato, la CPV/CAP può ridurre la pensione sostitutiva temporanea. Il reddito percepito deve essere comunicato direttamente alla CPV/CAP.

La CPV/CAP si riserva il diritto di esaminare i singoli casi e di attuare le misure appropriate.

Il versamento di una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità comporta una riduzione della pensione sostitutiva temporanea in proporzione al grado d'invalidità.

Art. 9 Finanziamento

Le prestazioni definite nel presente regolamento sono interamente finanziate dal datore di lavoro.

Sono escluse le prestazioni coperte da un avere disponibile dell'assicurazione complementare, nella misura in cui esso rientri nel computo. Si applicano gli art. 6.3 e 6.4 del presente regolamento.

All'inizio dell'erogazione delle prestazioni, la CPV/CAP addebita al datore di lavoro i costi relativi al finanziamento delle sue prestazioni in un'unica fattura. Il calcolo viene effettuato secondo le basi tecniche vigenti.

Art. 10 Entrata in vigore/Revoca

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nella riunione dell'8 dicembre 2025 ed entra in vigore il 01.01.2026. Esso sostituisce il regolamento in vigore dal 20.03.2023.

Il regolamento decade dopo che le imprese affiliate hanno disdetto il contratto con la CPV/CAP e sospeso il finanziamento delle prestazioni.

Aggiunta 1 Imprese affiliate

Il presente regolamento si applica dal 01.01.2026 agli assicurati attivi delle seguenti imprese affiliate:

Coop Società Cooperativa, Basilea
Coop Pronto, Allschwil
CPV/CAP, Basilea
Cassa di compensazione Coop, Basilea

CPV/CAP

Cassa pensione Coop

Dornacherstr. 156

Casella postale

4002 Basilea

Telefono 061 336 67 00

E-mail info@cpvcap.ch

www.cpvcap.ch